



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
 DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MONTANARI</u>	<u>MARCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>REGGIONI</u>	<u>MARA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GIANFERRARI</u>	<u>VENTURINO IVAN</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

 - sul ricorso n. 385/2017
 depositato il 27/07/2017

 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
 contro:

 AG. ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
 VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO NELL'EMILIA

 IRES-ALTRO 2012
 IRAP 2012
proposto dai ricorrenti:

M S.R.L.

difeso da:
 GARETTINI AVV. GUIDO
 VIA GUTENBERG 3 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE
difeso da:

VE

 - sul ricorso n. 386/2017
 depositato il 27/07/2017

 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X
 contro:

 AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
 VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO NELL'EMILIA

; IRPEF-ALTRO 2013

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 385/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/09/2018 ore 09:30

N°

197/2018

PRONUNCIATA IL:

18/09/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/10/2018

Il Segretario



(segue)

proposto dai ricorrenti:

M S.R.L.

difeso da:

GARETTINI AVV. GUIDO
VIA GUTENBERG 3 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE

difeso da:

VE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 385/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/09/2018 ore 09:30

Quindi, l'incasso effettivamente vi è stato. Nulla sarebbe cambiato se i soci avessero prima versato denaro, quale versamento in conto capitale, e poi la società avesse utilizzato quegli stessi soldi per pagare ai soci gli interessi maturati sul finanziamento.

La Commissione stante la connessione dei ricorsi RGR 385 /386/2017 li riunifica in capo a RGR 385/2017.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'articolo 26 del D.P.R. 600/73, che si ritiene violato, stabilisce che "1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. (113) (115) (121)....."

Nel caso di specie non è stato corrisposto alcun provento, non vi è stato il pagamento di alcun corrispettivo, la rinuncia non può essere equiparata al percepimento del compenso.

La circolare ministeriale n. 73/E del 27 /05/1994 riportata nell' avviso di accertamento stabilisce che: " *la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante l'applicazione della ritenuta d'imposta*".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'incremento del valore fiscale della partecipazione costituisce un utilizzo/incasso del credito da parte del socio, con conseguente assoggettamento ad imposizione dello stesso.

Pertanto, attraverso la rinuncia al credito per gli interessi maturati sul prestito obbligazionario portandone il corrispondente valore ad incremento del conto "Versamenti in conto capitale" si è realizzato l'incasso giuridico dello stesso mediante atto di rinuncia, attraverso la compensazione delle partite a credito e a debito al fine di evitare che la rinuncia ad un credito correlato ad un elemento reddituale deducibile in base al principio di competenza per il soggetto erogatore e tassabile in base al principio di cassa per il soggetto percipiente comporti un salto d'imposta.

In sostanza l'Amministrazione finanziaria, ha (in via interpretativa), previsto che la rinuncia al credito equivalga, ai soli fini fiscali, all'incasso dello stesso, con il conseguente obbligo di sottoporre a tassazione il suo ammontare anche mediante applicazione della relativa ritenuta d'imposta.

Tuttavia l'incasso giuridico non è previsto da alcuna disposizione normativa e si pone in contrasto con i principi generali dell'ordinamento tributario nonché con quelli specifici sulla tassazione dei redditi di capitale che consegue all'effettiva percezione delle somme.

L'ambito normativo delineato dal legislatore tributario è infatti piuttosto chiaro: i redditi di capitale sono tassati secondo il principio di cassa. Gli interessi rappresentano redditi di capitale (art. 44 comma 1 del T.U.I.R.); i redditi di capitale

La società M Srl (dal 28/07/2017 in liquidazione) ricorre con distinti ricorsi contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento previa sospensione, degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2012 e 2013 per omessa applicazione delle ritenute (in violazione dell'articolo 26 del D.P.R. 600/73) sugli interessi maturati sul prestito obbligazionario per effetto dell'avvenuto incasso giuridico del credito.

Parte ricorrente fa presente che i soci della società verificata a seguito della sottoscrizione di un prestito obbligazionario hanno rinunciato negli anni considerati alla percezione degli interessi al fine di capitalizzare la società in un momento di difficoltà finanziaria.

Sostiene che l'incasso giuridico non ha alcun fondamento legislativo riporta in proposito concetti desunti da un approfondimento elaborato dalla fondazione nazionale dei dottori commercialisti.

Nell'ambito della tassazione dei redditi a cui è applicabile il principio di cassa con riferimento ai redditi di lavoro autonomo l'art. 54 comma 1 del TUIR fa riferimento ai compensi percepiti e l'art. 25 dpr 600/73 prevede che la ritenuta debba essere applicata all'atto del pagamento dei compensi.

La rinuncia non comporta alcuna monetizzazione del credito, ma soltanto il trasferimento del suo valore su quello della partecipazione detenuta nella società partecipata.

Non solo non vi è formale percezione di un corrispettivo, ma manca anche sotto il profilo sostanziale un incremento di ricchezza certo e determinato da sottoporre a tassazione

Una lettura antielusiva delle norme in esame, non può essere desunta in via meramente interpretativa ma deve derivare da una modifica legislativa in tal senso, che preveda espressamente la tassabilità anche del mero incasso giuridico dei crediti correlati a redditi imponibili per cassa.

Si costituisce l'Ufficio affermando la piena legittimità e fondatezza dell'atto.

Rileva che la società ha correttamente applicato e successivamente versato le ritenute fino all'anno d'imposta 2011, mentre negli anni 2012 e 2013 le ritenute sugli interessi maturati sono state applicate ma non versate e neppure indicate in dichiarazione.

Attraverso la rinuncia ad un credito maturato (quello relativo agli interessi sul prestito) portandone il corrispondente valore ad incremento del conto "Versamenti in conto capitale" si è realizzato l'incasso, attraverso la compensazione delle partite a credito e a debito.

sono tassati solo se percepiti nel periodo d'imposta (art. 45 comma 1 del T.U.I.R.); gli interessi sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto all'atto della loro corresponsione (art. 26 DPR 600/73).

Inoltre negli anni considerati vigeva l'art. 88 comma 4 del T.U.I.R. che sanciva la non imponibilità in capo alla società partecipata dell'intero importo dei crediti rinunciati da parte dei soci e in capo al socio secondo l'art 94 comma 6 del T.U.I.R. tale rinuncia incrementava il costo della partecipazione detenuta.

Se tra il criterio di competenza e quello di cassa ci può essere uno sfasamento temporale nella tassazione questo è stato previsto dal legislatore che ha evidentemente ritenuto di favorire il rafforzamento patrimoniale della società. Solo nel 2015, infatti, con la modifica dell'articolo 88 del Tuir, si è introdotta una soluzione al possibile salto d'imposta, tassando in capo alla società partecipata la sopravvenienza attiva generata dalla rinuncia al credito per la parte eccedente il suo valore fiscale.

La Commissione pertanto accoglie i ricorsi.

Il fatto che su tale questione vi sia molta incertezza da parte della dottrina e della giurisprudenza configura quelle eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione stante la connessione dei ricorsi RGR 385/386/2017 li riunifica in capo a RGR 385/2017 e in accoglimento dei ricorsi annulla gli impugnati atti.

Spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia, 18 Settembre 2018

Il Relatore

Mara Reggioni



Il Presidente

Marco Montanari

